

PRASSI, DISCIPLINA E PROSPETTIVE DELL'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA^(*)

di Edmondo Bruti Liberati

SOMMARIO: 1. Cosa ci chiede l'Europa. – 2. Terzo e quarto potere. – 3. La comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria. Normativa e prassi. – 4. Le conferenze stampa dei Procuratori della Repubblica. – 5. La diffusione delle immagini degli arrestati. – 6. La pubblicabilità di atti non più coperti da segreto interno. – 7. Le violazioni del segreto interno. – 8. Cronaca giudiziaria colpevolista? – 9. La informazione/comunicazione istituzionale. – 10. Giustizia spettacolo. Processo parallelo. – 11. Conclusione non-conclusione.

1. Cosa ci chiede l'Europa.

Due sono ritenuti i passaggi essenziali nella giurisprudenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul diritto di cronaca:

- Stampa "cane da guardia della democrazia" (27 marzo 1996, *Goodwin c. Regno Unito*);
- Tutela della privacy e della presunzione di innocenza, ma possibile prevalenza dell'interesse pubblico alla informazione (7 giugno 2007, *Dupuis c. Francia*).

La giurisprudenza della CEDU si caratterizza per un'ampia tutela del diritto di cronaca a partire dalla nota sentenza 26 aprile 1979, *Sunday Times c. United Kingdom*, nella quale la Corte ha affermato che «l'idea che i tribunali non possano funzionare nel vuoto è in generale condivisa. Il loro compito è quello di comporre le controversie ma nulla vieta che esse non possano dar luogo a dibattiti in altre sedi, vuoi sulle riviste specializzate, sulla grande stampa o tra il grande pubblico. Inoltre se è vero che i mezzi di comunicazione non devono superare i limiti stabiliti per la buona amministrazione della giustizia (tra i quali rientra il principio della presunzione di innocenza) è loro compito comunicare informazioni e idee sulle questioni di cui si occupano i tribunali, così come su quelle relative ad altri settori di pubblico interesse. Accanto alla loro funzione di fornire informazioni sta il diritto del pubblico ad essere informato».

La CEDU, pure molto attenta alla tutela della privacy e della presunzione di innocenza, nella fondamentale pronuncia del 2007 *Dupuis c. Francia*, ha ritenuto la violazione dell'art. 10 CEDU nel caso di condanna penale di un giornalista per la

* Il presente contributo è il testo, rivisto ed ampliato, dell'intervento svolto dall'Autore il 15 dicembre 2017 a Firenze al Convegno "Giustizia penale e informazione giudiziaria", che ha costituito il momento conclusivo della ricerca svolta da un Gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze coordinato dal prof. Francesco Palazzo. I documenti redatti dal Gruppo di lavoro sono stati pubblicati in [Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 3/2017](#).

pubblicazione di materiale coperto da segreto istruttorio, qualora la divulgazione non possa arrecare un effettivo pregiudizio né all'amministrazione della giustizia, né alla presunzione d'innocenza dell'interessato, ma serva a fornire, nel rispetto dell'etica professionale, informazioni affidabili e precise su vicende di interesse generale, che abbiano formato oggetto di ampia copertura mediatica (il caso era relativo ai giornalisti che avevano pubblicato nel 1996 un libro che riportava atti relativi alla fase istruttoria di una indagine su intercettazioni illecite attuate da un collaboratore del Presidente Mitterrand).

Con riferimento alla disciplina delle intercettazioni è da condividere la considerazione di Giostra: *“Le conversazioni processualmente irrilevanti, invece, andrebbero conservate in un archivio riservato, restandone vietata la divulgazione. Tuttavia, qualora contengano una notizia di pubblico interesse / e non di mero interesse del pubblico, al giornalista che ne sia venuto a conoscenza dovrebbe essere riconosciuta la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, come insegna la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo”*¹.

Il criterio per la cronaca giudiziaria non è la rilevanza penale, ma l'interesse pubblico. Per il Pm, invece, il criterio per l'inizio della indagine e per il suo sviluppo è la rilevanza penale e solo la rilevanza penale, il “reato penale”, per usare la erronea ma efficace locuzione entrata nell'uso giornalistico. Ovvietà, ma non è inutile rammentarle a fronte di indagini che sembrano iniziare non sulla base di una notizia di “reato penale”, ma sulla base di una notizia di fatti connotati da malcostume politico, riprovevolezza etica o mera irregolarità amministrativa. Casi non numerosi, certamente, ma che hanno grande rilevanza sui media e creano confusione, polemiche e non ingiustificate critiche, ove il Pm sembra percepire il suo ruolo come angelo vendicatore di ingiustizie, piuttosto che accertatore di “reati penali”. Il criterio rigoroso della rilevanza penale deve essere di guida anche nello sviluppo delle indagini, nell'uso delle intercettazioni telefoniche, nella redazione dei brogliacci, nelle richieste del Pm e nelle decisioni del GIP sulle misure cautelari.

La CEDU ha stabilito questi principi sul diritto di cronaca, ma aveva sottolineato già con la sentenza del 1979 *Sunday Times* il profilo del “diritto del pubblico ad essere informato” cui corrisponde un “dovere di informazione” da parte dell'autorità giudiziaria.

Questo dovere di comunicare è da tempo oggetto di attenzione nel dibattito negli Stati Uniti ove il tema non è “se”, ma “come” comunicare e di recente l'attenzione è stata estesa anche comunicazione sui social media². È stato correttamente osservato: *“La giustizia è soggetta al controllo sociale, contrappeso all'indipendenza e all'autonomia della magistratura; ma per rendere effettivo il controllo sociale è necessario che la giustizia sia trasparente e comprensibile, che sappia parlare al cittadino e, dunque, comunicare, cosa ben*

¹ G. GIOSTRA, *Il punto di equilibrio è l'interesse pubblico*, in *Il sole24ore*, 9 settembre 2017, p.15.

² National Association for Court Management, *Managing the Message: The NACM Media Guide for Today's Court. 2010 Mini Guide*. Il testo è presentato come «an update and complete revision of NACM, 1994 Media Guide» e presta una particolare attenzione a website e social media.

*diversa dal rincorrere il consenso popolare o un'immagine mediatica, magari funzionale alla costruzione di carriere parallele"*³.

La comunicazione dunque è ineludibile, ma non si improvvisa; molto opportunamente il Consiglio Superiore della Magistratura, dapprima, e poi la Scuola Superiore della Magistratura hanno iniziato a proporre corsi di comunicazione diretti ai capi degli uffici. Su questa via ci aveva preceduto da tempo la Enm , scuola della magistratura francese; nel 2008 aveva fatto un passo ulteriore organizzando nella sede di Bordeaux, quella ove si svolge il tirocinio iniziale, un corso di comunicazione diretto agli uditori in tirocinio. Il corso si era svolto, dopo la distribuzione agli uditori di un fascicolo di un caso reale, con la simulazione di interviste rese dai portavoce di ciascun gruppo a giornalisti della carta stampata, di radio e TV e si era concluso con una discussione finale in plenaria.

In Europa il riferimento sulla comunicazione sulla giustizia penale lo troviamo nella raccomandazione rec 2003(13) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottato il 10 luglio 2003⁴ ed in particolare nel Principio 6:

« Information régulière pendant les procédures pénales. Dans le cadre des procédures pénales d'intérêt public ou d'autres procédures pénales attirant particulièrement l'attention du public, les autorités judiciaires et les services de police devraient informer les médias de leurs actes essentiels, sous réserve que cela ne porte pas atteinte au secret de l'instruction et aux enquêtes de police et que cela ne retarde pas ou ne gêne pas les résultats des procédures. Dans le cas des procédures pénales qui se poursuivent pendant une longue période, l'information devrait être fournie régulièrement. »

Il riferimento sia alle autorità giudiziarie che ai servizi di polizia si rende necessario nei documenti del Consiglio d'Europa, in ragione della differente disciplina delle indagini preliminari nei diversi stati membri, ma indica chiaramente come questo dovere di informazione si pone già dalla fase iniziale delle indagini.

La particolare attenzione della cronaca alla fase delle indagini non dipende dalla visibilità del Pm nel processo accusatorio perché la situazione è del tutto analoga in Francia, con riferimento alle indagini del giudice istruttore⁵. Occorre analizzare "come" questa informazione viene fornita, quali le distorsioni, in particolare per la presunzione di innocenza e i rimedi da proporre.

2.Terzo e quarto potere.

L' analisi dei problemi posti dalla comunicazione sulla giustizia ha un punto di orientamento: in democrazia la pubblicità del processo ha la funzione di controllo della pubblica opinione sull'esercizio del potere giurisdizionale che non conosce forme di responsabilità politica, pur assumendo un crescente rilievo nella vita della collettività.

³ D. STASIO, Il "dovere" della comunicazione giudiziaria, in *Questione giustizia*, n. 4/2014, p. 124.

⁴ La Raccomandazione è reperibile nelle versioni francese ed inglese sul sito del Consiglio d'Europa.

⁵ J-M. CHARON - C. FURET, *Un secret si bien violé. La loi, le juge et le journaliste*, Paris, Seui, 2000.

È questo il filo conduttore della relazione svolta da Domenico Pulitanò nel XV Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati dedicato al tema "Giustizia e informazione"⁶. Siamo nel lontano 1973 e il congresso, per la scelta del tema e il confronto con giornalisti e studiosi, segnò un momento di apertura dell'associazionismo giudiziario oltre le dinamiche corporative, tanto che gli atti del congresso non rimasero limitati ad una circolazione interna ma furono pubblicati dall'editore Laterza con prefazione di Nicolò Lipari.

La storia della evoluzione democratica del processo penale è quella della lotta contro il segreto in favore della pubblicità⁷.

"*Pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato*" scriveva nel 1764 Beccaria⁸ sottolineando che il segreto è "*il più forte scudo della tirannia*".

Nello stesso torno di tempo (1776) Jeremy Bentham osservava "*Publicity is the very soul of justice. [...] It keeps the judge himself, while trying, under trial [...] Where there is no publicity there is no justice*"⁹. E' un testo poco citato nel nostro dibattito italiano, ma Bentham introduce il tema della responsabilità/ controllo sull'esercizio della giustizia, il terzo potere.

Ma anche la stampa è un potere, il quarto potere. E dunque anche con riferimento ai mezzi di comunicazione si pone un problema di responsabilità/controllo, non essendo certo sufficiente "il mercato" a garantire correttezza dell'informazione. Ce lo ricorda il film di Orson Welles "*Citizen Kane*", nella versione italiana con il titolo "Quarto potere", che ha sullo sfondo la manipolazione del consenso da parte della stampa. Il film subì il boicottaggio del magnate della stampa William Randolph Hearst, che, dopo aver invano tentato di comprarlo dal produttore, riuscì a limitarne la circolazione, impedendo che venisse recensito dai giornali e le radio di sua proprietà.

Proprio per la consapevolezza che il mercato non può essere il regolatore, non è un caso che negli anni più vicini, in molti paesi, nel novero delle Autorità Amministrative indipendenti abbiano assunto un ruolo di primo piano proprio quelle poste a garanzia della comunicazione.

La ricerca della informazione corretta è come il perseguimento della giustizia giusta. Attori dell'informazione e della giustizia sono (devono essere) guidati e assistiti, nell'esercizio dei rispettivi poteri, da rispetto delle regole, professionalità e deontologia. Il giudice è (deve essere) imparziale. Il quarto potere non è (non deve essere) imparziale e lo stesso confine tra fatti e opinioni sappiamo quanto sia difficile da tracciare nella pratica. Il pluralismo assume dunque un rilievo centrale per il sistema dell'informazione che è gestito da imprese che hanno interessi economici, politici, ideologici.

Informazione sulla giustizia significa molti format diversi:

⁶ D. PULITANÒ, *Potere di informazione e giustizia. Per un controllo democratico sulle istituzioni*, in *Giustizia e informazione*, Bari, Laterza, 1975, p. 137 ss.

⁷ G. GIOSTRA, *Processo penale informazione*, 2 ed., Milano, Giuffrè editore 1989, p.13.

⁸ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, §XIV e XV.

⁹ J. BENTHAM, *Draught for the organization of judicial establishments, compared with that of the National Assembly*, 1776, *The Works of Jeremy Bentham* (ed. J. Bowring) Edinburgh, 1843, vol. IV, 316.

- campagne di opinione su questioni principio (Voltaire sul caso Calas, caso Dreyfus)

- giornalismo di investigazione (articolo su L'Espresso del 10 maggio 1967 sul golpe De Lorenzo di Scalfari e Jannuzzi , poi condannati per diffamazione a pene detentive, sia pure con la condizionale dal Tribunale di Roma¹⁰)

- cronaca/informazione giudiziaria sui casi specifici

- interventi sui problemi generali della giustizia

- informazione sul funzionamento del sistema giudiziario

- campagne di disinformazione (in Francia Sarkozy sui giudici accusati di lassismo, da noi toghe rosse e calzini azzurri)

- campagne di immagine gestite da grandi imprese coinvolte in indagini penali, con il supporto di professionisti della comunicazione e delle pubbliche relazioni¹¹

- processo mediatico (ultimi esempi sul caso "stupro Firenze" Porta a Porta 23 novembre 2017 e Corriere della sera on line 25 novembre 2017).

Un panorama variegato e complesso, dove non mancano i cortocircuiti come nella sentenza del tribunale di Roma sul caso De Lorenzo, ma neppure martellanti campagne di delegittimazione nei confronti di indagini e decisioni della magistratura non gradite (ed è superfluo, per l'Italia, fare esempi).

Se la rivalutazione nei gradi di giudizio non può aspirare a garanzia assoluta di "Verità", di "giustizia giusta", sappiamo quanto lo squilibrio nelle concentrazioni dei mezzi di comunicazione metta in crisi il pluralismo della informazione. Il sistema di giustizia è "costretto" a porre fine alle controversie con il giudicato, una verità convenzionale, la quale *facit de nigro album*. Quando la informazione pretende di comunicare la "verità" il risultato, lo conosciamo, è la "Pravda".

La "verità" della informazione può risultare solo dal confronto delle "parzialità".

¹⁰ Tribunale di Roma IV sezione, in Archivio Penale, 1969, II, p.157.

¹¹ In questi casi la attività delle agenzie di pubbliche relazioni non viene pubblicizzata. Non è stato così in un caso recentissimo. Vedi Corriere.it Redazione di Milano on line de 18 dicembre 2017". *Milano, per Corona il processo diventa uno show e si affida ai pr*. L'ex re dei paparazzi ha incaricato l'agenzia di comunicazione che cura l'immagine di personaggi come Elenoire Casalegno, Aida Yespica e Claudia Galanti, di fare da ufficio stampa per le udienze in cui è imputato. E annuncia: «Martedì importanti novità». Anche dal carcere Fabrizio Corona non dimentica di essere una «star», in grado di riempire le pagine dei giornali di gossip e radunare piccole folle di fan. Questa volta per tutelare il suo «brand», l'ex fotografo dei vip si affida a un'agenzia di comunicazione, la milanese *Match Picture*, che a tutti i giornalisti che si occupano dei suoi processi ha inviato una mail per ricordare che martedì l'ex re dei paparazzi dovrà affrontare una nuova udienza davanti alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano. [...] «Prosegue il processo contro Fabrizio Corona, per il sequestro della sua casa e per i redditi non dichiarati — fa sapere l'agenzia di comunicazione nella nota —. L'udienza si terrà domani, martedì 19 dicembre, davanti alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Ci saranno importanti novità». Gli addetti stampa, al telefono spiegano che si tratta per il momento «di un incarico limitato alla sola udienza di domani» perché normalmente dei rapporti con la stampa si occupano i difensori di Corona."

3. La comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria. Normativa e prassi.

In tema di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria il riferimento normativo essenziale lo troviamo nella nuova disciplina sulla organizzazione delle Procure (D.lgs. n. 106/2006) che all'art 5 prevede:

“Rapporti con gli organi di informazione

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

3. E' fatto divieto ai magistrati della procura della repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.” .

Sulle dichiarazioni che riguardano casi che il magistrato sta trattando, il Codice etico adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati nel 1994, piuttosto che proporre un divieto assoluto, irrealistico e talora ingiustificato, sottolinea come in alcuni casi l'informazione sia addirittura doverosa e si preoccupa piuttosto di dettare piuttosto alcune regole di comportamento¹².

Un tema molto controverso è quello della creazione di un Ufficio stampa negli uffici giudiziari e in particolare nelle Procure.

Il Csm con la deliberazione del 10 settembre 2008, ha risposto al quesito di un Procuratore della Repubblica di un ufficio di grandi dimensioni, il quale rilevava che *“una informazione veicolata attraverso canali centralizzati rischia di ingenerare, seppur involontariamente, distorsioni conoscitive, pregiudizi ingiustificati in danno di soggetti coinvolti, allarmismi ed inappropriate emotività. ...] Una sola fonte, sia essa il procuratore capo o un solo magistrato a ciò delegato, anche qualora fosse distolta da ogni altro incombente, non potrebbe far fronte con precisione e completezza ad una tale ampia richiesta (di tempestive notizie), nei tempi brucianti della comunicazione mass mediatica. Il risultato sarebbe insoddisfacente e rischierebbe di frustrare ogni ambizione alla trasparenza delle fonti e dei canali informativi e favorire un repentino ritorno alle prassi comportamentali che la norma vorrebbe superare.”*

¹² ANM “Codice etico” art. 6.:

“Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa.

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa. “.

Come si riferisce più avanti un ulteriore comma è stato introdotto nel 2010 con riferimento al “processo parallelo”.

La analisi del procuratore è puntuale ed impietosa. La risposta del Csm, indubbiamente in difficoltà di fronte alla formulazione stringente dell'art. 5 citato, si limita a ritenere compatibile con il precetto normativo la delega, anche in via permanente, in favore dei (soli) Procuratori aggiunti, nelle materie di loro rispettiva competenza. Il Csm aggiunge che *“non appare, invece compatibile con lo spirito e la lettera della norma la possibilità di prevedere la partecipazione alle conferenze stampa del magistrato titolare del procedimento, quando questi sia diverso dal procuratore capo o dal procuratore aggiunto all'uopo delegato”*, pur concedendo che *“il magistrato titolare delle indagini collabori nella preparazione della conferenza stampa, fornendo elementi informativi.”*

L'esperienza infatti insegna che la comunicazione, nella realtà pratica, passa inevitabilmente attraverso il magistrato che ha la responsabilità dell'indagine, che ne conosce tutti risvolti e dunque può valutare il contenuto ed il livello delle informazioni che possono essere comunicate, nelle diverse fasi delle indagini; che alcune delle dichiarazioni più discusse sono state fornite proprio da capi degli uffici, i quali magari erano spinti dal desiderio di mettere in luce il lavoro dell'ufficio, ma spesso non tenevano in conto tutti gli elementi del caso, per non dire che dal virus del protagonismo non sono esenti neppure i procuratori capo.

La questione della eventuale istituzione di veri e propri uffici stampa è stata risolta nei fatti dalla mancanza di mezzi e strutture: nessuna procura può disporre di un giornalista professionista e nemmeno potrebbe permettersi il lusso di assegnare al ruolo di addetto stampa in via esclusiva un magistrato dell'ufficio, come ad esempio avviene alla Procura di Parigi.

Ma il problema della comunicazione, con particolare riguardo alla fase coperta dal segreto investigativo rimane.

Da più parti e da tempo è stato sostenuto che la burocratizzazione dei canali di comunicazione delle notizie attraverso uffici-stampa è inutile e spesso controproducente¹³.

Un ulteriore argomento critico è stato prospettato sotto il profilo che *“il soggetto controllato scelga se e cosa dire al controllore”*¹⁴.

Rispetto alla costituzione di uffici stampa Giostra vede un aspetto positivo nel garantire una parità di accesso alle fonti per tutti i giornalisti, ma aggiunge che ciò *“non può essere ottenuto lasciando all'autorità inquirente il potere di somministrare verità ufficiali (in base a quali criteri, tra l'altro, deciderebbe il quando ed il che cosa?)”* ed ancora *“conferendo il monopolio del rifornimento delle notizie all'autorità inquirente si consente al soggetto controllato di scegliere i dati sui quali il controllante deve esercitare il suo controllo”*¹⁵.

¹³ Cfr. al riguardo G. GIOSTRA, *Fa discutere la proposta di istituire uffici stampa presso le Procure della repubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, n. 3, p.138.

¹⁴ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, Giuffrè editore, 2° ed., 1989, p. 276; e ora anche L. FERRARELLA, *Il 'giro della morte' :il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 8 ss.

¹⁵ G. GIOSTRA, *L'informazione giudiziaria non soltanto distorce la realtà rappresentata, ma la cambia*, in Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane (a cura di), *L'informazione giudiziaria in Italia*, cit., p.82.

Si dice: “il soggetto controllato sceglie se e cosa dire al controllore, decide il *quando* e il *che cosa*”. Certo, ma, ferma restando la libertà/ dovere professionale del giornalista di acquisire autonomamente notizie, non si vede, in questa fase, chi altri potrebbe adempiere al “dovere di comunicazione” di cui Raccomandazione Rec 2003(13) del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa se non proprio l’autorità giudiziaria che procede; ed infatti la Raccomandazione al Principio 5 indica espressamente come “*moyens de fournir des information aux médias*” comunicati stampa e conferenze stampa. Anche il più recente Parere (2013) n.8 del CCPE (Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei) sui “Rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione” suggerisce come mezzo di comunicazione da parte del pubblico ministero comunicati stampa e conferenze stampa, tenute anche con la cooperazione delle autorità di polizia¹⁶.

Si aggiunge: “Somministrazione di verità ufficiale”. Sta ai media non considerare la comunicazione ufficiale come “verità” e non limitarsi ad ingoiare acriticamente la somministrazione, come fecero, non dimentichiamolo, tutti i più autorevoli quotidiani italiani che titolarono “Il mostro Valpreda”. Il TG1 della sera del 16 dicembre 1969 trasmetteva un servizio, dagli uffici della Questura di Roma, di Bruno Vespa, che raccoglieva con acritica adesione le dichiarazioni del Questore di Roma¹⁷. Il dovere del giornalista è, appunto quello di sottoporre a vaglio critico la “verità” ufficiale.

Il problema, a mio avviso, è dunque *come* il controllato, Procura, deve comunicare nella fase coperta dal segreto investigativo. Ispirata ad una condivisibile esigenza di contrastare il “protagonismo” di taluni (pochi, ma molto presenti sui media) Pm, la nuova disciplina legislativa si concreta in un irrealistico, burocratico rigorismo. Del tutto fuori della realtà è la prescrizione del comma 2 del citato art. 5 D.lgs. 106/2006. Per la informazione, infatti, la conoscenza del nome del magistrato della procura che sta svolgendo l’indagine è una notizia essenziale: si tratta di un magistrato noto per scrupolo, professionalità e capacità di portare a termine indagini delicate o all’opposto di un magistrato (ne esistono alcuni) noto più per il suo

¹⁶ Sul sito del Consiglio d’Europa è disponibile, anche in lingua italiana, il Parere (2013) n.8 del CCPE (Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei) sui “Rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione” di cui si riportano i punti rilevanti al riguardo:

“42. Al fine di assolvere le sue funzioni in modo equo, imparziale, obiettivo ed efficace, il pubblico ministero può considerare opportuno rilasciare ai media un comunicato stampa, una sessione informativa, oppure rilasciare altre comunicazioni, ad esempio tenendo conferenze stampa, rilasciando interviste e/o partecipando a seminari e tavole rotonde. Le nuove tecnologie dell’informazione possono essere largamente utilizzate per informare il pubblico, in modo appropriato e puntuale, sulle attività del pubblico ministero ed altre attività che servono a mantenere la legge e l’ordine nello Stato. Su questo punto, sembra consigliabile che il pubblico ministero e le singole procure mantengano propri siti internet.

43. Il pubblico ministero può, all’occorrenza, cooperare in particolare con la polizia o altre autorità competenti nella preparazione dei comunicati stampa, delle riunioni informative o di altre comunicazioni similari. Ciò può contribuire a dimostrare il coordinamento degli sforzi tra le diverse forze e ad evitare e prevenire la diffusione di false informazioni e le conseguenze negative per la società a seguito di reati particolarmente gravi. Tale collaborazione dovrebbe riflettere i principi generali stabiliti ai capoversi 22 e 23 della Raccomandazione Rec(2000)19.”

¹⁷ Il servizio del TG 1 è agevolmente reperibile sul web.

protagonismo che per la tenuta in giudizio delle sue iniziative? Naturalmente è compito del Procuratore, cui è affidata la responsabilità della gestione dell'ufficio e della comunicazione, governare le spinte al "protagonismo".

4. Le conferenze stampa dei Procuratori della Repubblica.

Con riferimento alla fase delle indagini coperte dal segreto interno la prassi ci propone il modulo della conferenza stampa del Procuratore, spesso accompagnato non solo dal procuratore aggiunto, ma anche (per vera violazione di quanto disposto dal D.lgs. 106/2006 e ribadito dal Csm nella sopra ricordata delibera) dal o dai sostituti incaricati della indagine.

E' un difficile esercizio di equilibrio, ma la conferenza stampa ufficiale, spesso attuata in tempi brevissimi (se vuole essere efficace rispetto ai tempi dei media), è l'unico strumento per veicolare le informazioni essenziali, garantendo parità di accesso a tutti i giornalisti. Non a caso la conferenza stampa ufficiale non è amata dai Pm mediatici che preferiscono costruire e coltivare i loro canali privilegiati con i giornalisti (e anche con i fotografi che propongono come foto rubata una foto "posata"); non è amata neppure dai cronisti più intraprendenti che preferiscono muoversi più discretamente nel rapporto diretto con il Pm (e anche con polizia giudiziaria, cancellieri, avvocati)¹⁸.

E' difficile proporre una casistica per questo tipo di conferenze stampa, tanto sono disparate le situazioni: necessità di correggere informazioni errate, contributo ad una informazione puntuale su aspetti che non danneggiano il segreto investigativo, appelli a fornire notizie.

Ma la scelta del *quando* e del *che cosa* non può essere rimessa ad altri che al Procuratore, a meno che non si preferisca ritornare alla verità ufficiale del Questore come i tempi di Piazza Fontana.

Nella maggior parte dei casi la prassi ci indica conferenze stampa tenute la mattina stessa della esecuzione di misure cautelari dal Procuratore negli uffici della Procura, con la presenza del Procuratore aggiunto, del sostituto nonché delle autorità di polizia che hanno proceduto alle indagini e agli arresti.

La esperienza degli anni recenti della Procura di Milano indica che il format della conferenza stampa nell'ufficio di Procura ha consentito anzitutto di mettere a disposizione di tutti i giornalisti, in parità di condizioni, le informazioni essenziali sui soggetti raggiunti da misure cautelari e sulle rispettive imputazioni. Inoltre la presentazione da parte del Procuratore ed il successivo confronto sono stati, non sembri un paradosso, l'occasione per ribadire, in dichiarazioni spesso riprese dai

¹⁸ R. ORLANDI, [La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 49 ss.: «Esistono certamente magistrati e giornalisti affetti da protagonismo narcisistico. Sarebbe tuttavia errato voler spiegare con simili debolezze umane, con (minoritarie) patologie individuali, un fenomeno ben più ampio e diffuso, la cui causa risiede verosimilmente in un mutamento di costume che ha contribuito a ridefinire il contesto delle relazioni interpersonali».

telegiornali, la presunzione di innocenza, non con astratte formulazioni, ma con una attenta precisazione della fase processuale. Naturalmente è un esercizio difficile, ma può contribuire ad una informazione più corretta. Aggiungo infine, sempre con riferimento alla esperienza della Procura di Milano, che alla prassi della conferenza stampa, secondo le modalità sopra indicate è corrisposta, da parte delle autorità di polizia, la adozione di modalità operative che hanno impedito ogni ripresa delle persone arrestate¹⁹.

5. La diffusione delle immagini degli arrestati.

La partecipazione delle autorità di polizia che hanno proceduto alle indagini e agli arresti alle conferenze stampa delle Procure è controversa, ma occorre tener presente che altrimenti la comprensibile e pur legittima esigenza di visibilità delle autorità di polizia si tradurrebbe nelle conferenze stampa in Questura, Comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza e nella diffusione di filmati, messi a disposizione delle Tv, sulla “brillante operazione”, magari con la ripresa degli arrestati in manette (più o meno celate), o, peggio, con notizie ispirate da “gli ambienti di ...”²⁰. Il tema è

¹⁹ Nel Bilancio di Responsabilità Sociale 2014/2015 della Procura della Repubblica di Milano, reperibile nel sito internet, un punto della Introduzione è dedicato alla “Comunicazione della Procura”: «I rapporti con la stampa, in aderenza con il vigente assetto normativo (art. 5 d.lgs. 106/2006), sono gestiti personalmente dal Procuratore della Repubblica, che non ha rilasciato alcuna delega, ma che naturalmente si avvale della collaborazione dei procuratori aggiunti e dei sostituti delegati per le singole indagini. Per i casi di significativo interesse pubblico, è stata privilegiata la comunicazione con lo strumento del comunicato stampa emesso dal Procuratore e diffuso con la massima tempestività possibile consentita dal livello di discovery raggiunto, anche al fine di garantire parità di accesso a tutti i media. Nel periodo in esame sono stati diffusi numerosi comunicati stampa. In occasione di indagini di particolare rilievo al comunicato stampa è seguita una conferenza stampa, tenuta negli uffici della Procura della Repubblica, con la partecipazione dei responsabili della o delle forze di PG interessate. L'obiettivo è di fornire all'opinione pubblica una informazione il più possibile completa su quegli aspetti della indagine che non sono più coperti da segreto e sempre nel rispetto della presunzione di non colpevolezza. Il rispetto della dignità delle persone ha comportato, d'intesa con le forze di polizia, la adozione di precise prassi operative per evitare la ripresa fotografica o televisiva di persone al momento dell'arresto. Nel quinquennio, nonostante siano stati eseguiti numerosi arresti in tema di criminalità mafiosa, terrorismo, corruzione e criminalità economica suscettibili di grande risonanza mediatica, in nessuna occasione vi è stata la diffusione di immagini delle persone. A parte le conferenze stampa di cui si è detto, il Procuratore della Repubblica non ha rilasciato alcuna intervista (stampa, tv, radio, internet) su procedimenti specifici. La stessa impostazione di self restraint è stata adottata anche con riguardo a tematiche generali di riforma della giustizia, riservando la eventuale presa di posizione a momenti istituzionali (audizioni Commissioni parlamentari, interlocuzione con CSM e Ministero della Giustizia). Il Procuratore ha anche evitato la partecipazione come relatore a convegni su tematiche generali della giustizia, quando potesse determinarsi una interferenza o stretta connessione con indagini in corso presso la Procura di Milano».

²⁰ Anche se, per fortuna, nel nostro paese non si è mai raggiunta la barbarie del “perp walk” degli Stati Uniti, Nel 2011 foto e riprese televisive, largamente diffuse anche in Italia, hanno mostrato Dominique Strauss Kahn in manette deliberatamente e ripetutamente offerto alle riprese giornalistiche dalle autorità di polizia secondo la pratica cosiddetta del “perp walk”, controversa ma largamente diffusa. Il termine “perp” è una abbreviazione di “perpetrator”, con buona pace della presunzione di innocenza, trattandosi di persona arrestata dalla polizia e messa in pasto al pubblico prima ancora di essere presentata davanti al giudice. Gli esempi di “perp walk” sono numerosi: forse il più celebre è quello in cui Jack Ruby viene

controverso e le prassi sono difformi, ma le possibili derive delle conferenze stampa tenute dalle autorità di polizia operanti sono state da ultimo evidenziate da articoli apparsi sui quotidiani del 6 gennaio 2018.

Il quotidiano “Libero” in prima pagina, con grande evidenza titola: *“Il comandante dei carabinieri infuriato: ‘Questi signori ladri tornano liberi e riprenderanno a rubare. I volti degli otto clandestini albanesi segnalati pubblicamente dai carabinieri di Padova’*; nel riquadrato le otto fotografie segnaletiche a colori. L’articolo prosegue a pagina 13 con il titolo *“L’avvertimento del comandante dell’Arma di Padova. ‘Occhio a questi ladri, stanno per uscire di cella’. I carabinieri segnalano otto pregiudicati albanesi. ‘Tenete a mente queste facce, potrebbero riprendere a rubare nelle case’ “*. Nel testo dell’articolo si riferisce che nel corso di una conferenza stampa il comandante provinciale dei Carabinieri di Padova *“ha mostrato le foto segnaletiche perché le telecamere delle televisioni locali riprendessero bene i volti di questi malviventi e li diffondessero nelle case della gente. Sono tutti pregiudicati, hanno precedenti specifici, sono albanesi di famiglia zingara e sono sprovvisti del permesso di soggiorno. Vivono grazie ai proventi dei loro furti. [...] Il colpo più datato è di tre mesi fa, sono stati ammanettati da poco, ma il comandante dei carabinieri si senti in dovere di dire alla popolazione di stare attenta, di guardarsi attorno dieci volte prima di lasciare la propria casa incustodita perché questi ceffi quando a breve avranno saldato il loro conto con la legge potrebbero tornare in azione. [...] Nel corso della conferenza stampa il comandante ha anche illustrato una sorta di vademecum per difendersi dai ladri”*. Segue, sempre a pagina 13, un commento dal titolo *“A questo porta l’inefficienza della nostra giustizia.”*.

La notizia viene riportata anche dai quotidiani della catena “Nazione- Carlino-Giorno” con toni analoghi e pubblicazione delle otto foto; segue un commento dal titolo *“Onore all’Arma”*. Non sappiamo quanto di enfasi sia dovuto alla penna dei cronisti rispetto alle dichiarazioni effettivamente rese dal comandante provinciale dei carabinieri, ma il dato di fatto pacifico è la iniziativa di diffondere alla stampa le foto segnaletiche degli arrestati.

Sarà interessante vedere se vi saranno reazioni da chi ricorrentemente denuncia (e giustamente) episodi di “gogna mediatica” ovvero se la indignazione si confermerà selettiva in base alla personalità dei soggetti offerti alla gogna.

Sul tema della diffusione alla stampa delle foto di persone indagate o arrestate si segnala, sia per la puntuale motivazione sia per le precise disposizioni impartite, la circolare del 19 dicembre 2017 del procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo. La circolare muove dalla premessa: *“La doverosa cura delle condizioni di efficace tutela della dignità delle persone sottoposte ad indagini ovvero comunque coinvolte in un procedimento penale appare, infatti, maggiormente meritevole di attenzione qualora la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità, come nel caso in cui sia privata della libertà personale”* e, dopo aver richiamato normativa e giurisprudenza, conclude disponendo: *“ In conformità alle precise indicazioni normative appena ricordate, pertanto, le SS.LL.*

ripreso in diretta dalle TV mentre spara ed uccide Lee Harvey Oswald, arrestato come sospetto assassino di J.F. Kennedy. A partire dagli anni '80 alla pratica del “perp walk” sono stati sottoposti anche “colletti bianchi”, soprattutto per iniziativa di Rudolph Giuliani.

vorranno assicurare - impartendo ogni opportuna disposizione agli uffici e ai comandi dipendenti - la più scrupolosa osservanza del divieto di indebita diffusione di fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini nell'ambito di procedimenti la cura dei quali compete a questo Ufficio, segnalando preventivamente le specifiche istanze investigative o di polizia di prevenzione ritenute idonee a giustificare eventuali, motivate deroghe al principio sopra richiamato". Vi è da augurarsi che la meritoria iniziativa del Procuratore Giovanni Melillo riesca ad innescare un circolo virtuoso tra magistratura, polizia e stampa²¹.

6. La pubblicabilità di atti non più coperti da segreto interno.

Non si può ignorare che oggi la conferenza stampa svolta secondo il modulo sopra indicato si svolge in una atmosfera piuttosto surreale. Alcuni giornalisti sono già riusciti a procurarsi, di norma da parte di qualcuno dei difensori degli indagati, copia della ordinanza del Gip e quindi, poco interessati alla conferenza stampa, o non partecipano oppure se ne allontanano il prima possibile; altri, meno introdotti nell'ambiente, iniziano subito dopo la caccia.

Il Procuratore e gli altri protagonisti della conferenza stampa parlano del contenuto del provvedimento, di cui però non è consentito il rilascio di copia. Sin da questo momento appare con tutta la sua irragionevolezza la distinzione tra "atto" non pubblicabile e "contenuto" pubblicabile di cui all' art 114 c.p.p.

La proposta avanzata già nel 2006 dal giornalista del Corriere della sera Luigi Ferrarella, di consentire ai giornalisti l'accesso diretto e quindi la pubblicabilità degli atti non più coperti da segreto al fine di evitare il "mercato nero" della notizia²², ha incontrato sempre maggiori consensi tra gli studiosi e anche tra i magistrati²³.

Da ultimo si è autorevolmente concluso: *"Quanto agli atti non (più) segreti e dunque pubblicabili, non si vede per la verità la ragione per eliminare i limiti di diritto e di fatto ad un più completo ed agevole esercizio della libertà d'informazione. E, in effetti, da un lato si registra ormai una sostanziale unanimità nella proposta di eliminare l'irragionevole distinzione tra "atto" (non pubblicabile) e "contenuto" (pubblicabile) dello stesso, di cui all'art. 114 c.p.p. Dall'altro, su un piano più operativo, non c'è ragione per non rendere effettiva la facoltà prevista dall'art. 116 c.p.p., per cui gli atti non più coperti da segreto sono in teoria accessibili da "chiunque vi abbia interesse": un sistema che rendesse istituzionalmente "ostensibili" questi atti nei confronti del giornalista eviterebbe di perpetuare situazioni di sostanziale sudditanza in*

²¹ Il testo della circolare è reperibile su *Questione Giustizia on line*, 8 gennaio 2018, con un commento di E. BRUTI LIBERATI, [Riprese e fotografie di persone arrestate](#).

²² L. FERRARELLA, *Più trasparenza alle notizie per difendere sul serio i segreti*, in *Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni*, Jovene editore, Napoli 2006, p. 223 ss.; nonché da ultimo L. FERRARELLA, [Il 'giro della morte'](#), cit., p. 9.

²³ Una prima apertura in tal senso venne espressa nell'aprile 2015 dai Procuratori di Roma, Giuseppe Pignatone, di Milano, Edmondo Bruti Liberati, di Palermo, Francesco Lo Voi, in audizioni alla Commissione giustizia della Camera come riportato da D. STASIO, *Pubblicabili solo le ordinanze*, in *IlSole24ore*, 17 aprile 2015, p. 24.

cui egli può venire a trovarsi e soprattutto consentirebbe un esercizio realmente più responsabile dell'informazione"²⁴.

In questa prospettiva sarebbe dunque superata in radice la disposizione di cui all'art. 116 c.p.p., con una sorta di "presunzione" di interesse per il giornalista, ma non opererebbe neppure il limite dell'"interesse sociale particolarmente rilevante" che pure l'art 147 disp. att. c.p.p. pone per le riprese audiovisive.

Il dibattito si è in larga misura sviluppato sulla questione delicatissima della messa a disposizione dei giornalisti delle intercettazioni telefoniche riportate negli atti depositati (ordinanze di custodia cautelare, decreti di perquisizione), ma ha investito i profili più generali.

Se infatti per il giornalista il criterio per la pubblicazione non può essere altro che l'interesse pubblico, dallo stesso giornalista autonomamente valutato, si pone il problema del bilanciamento con altri interessi, che non si esauriscono nel rispetto della privacy in particolare delle persone estranee alla indagine), ma includono verginità cognitiva del giudice, la serenità del giudizio e soprattutto la presunzione di innocenza.

La questione della verginità cognitiva del giudice e della serenità di giudizio viene affrontata dalla Raccomandazione Rec 2003(13) del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo ai processi con giuria o con magistrati non professionali²⁵. Ma la pubblicazione di alcuni atti non muterebbe in modo significativo, nei processi di ampia risonanza, la situazione della presunzione di innocenza già segnata comunque da campagne di stampa, colpevoliste o innocentiste che siano²⁶.

La pretesa di assoluta verginità cognitiva del giudicante è fuori della realtà non solo nella società della comunicazione di oggi, ma da sempre poiché da sempre la stampa si è interessata dei processi che appassionano l'opinione pubblica. E d'altronde i giudicanti hanno ormai acquisito (o bisogna impegnarsi perché acquisiscano) la cultura della inutilizzabilità di prove, di cui pure siano venuti a conoscenza.

Per quanto riguarda la magistratura proprio la consapevolezza della integrale pubblicabilità dovrebbe operare come ulteriore incentivo, per Pm dapprima e per Gip poi, ad esercitare un rigoroso *self-restraint* nella motivazione delle richieste e delle ordinanze, in particolare nella citazione di intercettazioni telefoniche. La proposta sanzionare a livello disciplinare *"la cattiva abitudine di trasfondere nelle richieste e nei provvedimenti cautelari il contenuto di atti, specie le intercettazioni, non necessari o addirittura*

²⁴ F. PALAZZO, [Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 142 ss.

²⁵ Principe 10 - Prévention d'une influence préjudiciable. Dans le cadre des procédures pénales, en particulier celles impliquant des jurys ou des magistrats non professionnels, les autorités judiciaires et les services de police devraient s'abstenir de fournir publiquement des informations qui comportent un risque d'influence préjudiciable substantielle sur l'équité de la procédure.

²⁶ F. PALAZZO, [Note sintetiche](#), cit., pp. 143-144: «La serenità del giudice è messa in pericolo non già dalla semplice pubblicazione delle notizie e degli atti che debbono essere a lui processualmente ignoti, bensì dalle campagne di stampa che – anche senza violare alcuna segretezza processuale – sono in grado di esercitare una pressione ancorché subliminale sul processo decisionale».

*estranei alla motivazione dei provvedimenti*²⁷ è peraltro difficilmente praticabile tenuto conto della condivisibile estrema cautela adottata dalla giurisprudenza disciplinare nella valutazione del merito dei provvedimenti giudiziari, oltre il caso della evidente abnormità. Non resta che affidarsi al sistema della valutazione di professionalità dei magistrati e alla deontologia, ma non è poco. Magistrati “protagonisti”, spesso celebrati da campagne di stampa o che fanno collezione di cittadinanze onorarie, incontrano sempre più spesso una diffusa disapprovazione all’interno del corpo della magistratura. Bilanciamento dunque a livello di professionalità e deontologia.

Il giornalista rivendica a sé la valutazione dell’interesse pubblico della notizia acquisita al fine della sua diffusione. Se si escludono, per molte buone ragioni, sanzioni penali o interdittive, non rimane che affidarsi alla deontologia e alla sanzione reputazionale appunto *“agendo sulla leva della reputazione, che per un giornalista è tutto perché la credibilità professionale è l’unico suo patrimonio”*²⁸.

La proposta ha il suo pregio, ma deve confrontarsi con una realtà che ne vede, finora, la sostanziale inoperatività. Si potrà dire che la vicenda del giornalista Renato Farina/Agente Betulla è un caso limite, ma è un fatto che le prescrizioni di AGCOM, Garante della privacy trasfuse nel Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive sono regolarmente violate senza che sia mai intervenuta alcuna sanzione disciplinare²⁹ e neppure pare che la “carriera” dei giornalisti e conduttori televisivi campioni dei processi paralleli ne abbia subito alcun danno, anzi.

Rimangono i problemi di fondo: non si può ignorare che: *“L’economia dell’informazione è naturalmente portata a trasformare in merce le notizie di interesse pubblico: e i processi penali – non tutti, ma, certo, alcuni fra essi – forniscono dettagli succulenti per i lettori”* e neppure il rischio di *“legittimare pratiche distorsive del corso della giustizia e, alla lunga, deleterie per la tenuta del sistema giudiziario. Ciò, magari, per affermare – consapevolmente o meno – privati interessi pronti a profittare di un’informazione giornalistica faziosa in grado di mettere in cattiva luce la giustizia penale presso la pubblica opinione”*³⁰.

7. Le violazioni del segreto interno.

Le finestre di informazione “ufficiale” nella fase coperta da segreto interno assicurano la parità di accesso, ma la caccia alla notizia acquisita in violazione del segreto rimane aperta.

Contrariamente a quello che si potrebbe ritenere il segreto meglio assicurato è quello sulle intercettazioni telefoniche. Per lo meno per quanto riguarda la situazione di Milano è emerso un solo caso di diffusione di intercettazione coperta da segreto

²⁷ F. PALAZZO, [Note sintetiche](#), cit., p. 148.

²⁸ L. FERRARELLA, [Il ‘giro della morte’](#), cit., p.15.

²⁹ S. TURCHETTI, [Diffamazione e trattamento dei dati personali nel processo mediatico](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, pp. 103-104.

³⁰ R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi*, cit., pp. 54-55.

interno non ancora messa a disposizione delle parti; la nota telefonata di Fassino: “Abbiamo una banca” (disponibile solo in file audio perché non trascritta e neppure sintetizzata nei brogliacci) pubblicata il 31.12.2005 su “Il Giornale” in un articolo a firma Gianluigi Nuzzi. Il giornalista, non essendo stata contestata la ricettazione, fu assolto dalla imputazione di rivelazione di segreto di ufficio non essendo emersa la prova della diretta propalazione della notizia all'imputato da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio³¹. Alla individuazione del propalatore della telefonata nel responsabile della società incaricata delle intercettazioni si giunse solo diversi anni dopo, a seguito delle dichiarazioni rese da un insider, che aveva descritto le modalità con le quali la notizia era stata messa a disposizione di Paolo e Silvio Berlusconi³².

La possibilità concreta di individuare i responsabili della violazione del segreto interno è molto remota perché non pochi sono i soggetti che intervengono ed inoltre il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si proponga di diffondere la notizia coperta da segreto avrebbe cura di assicurarsi preventivamente che in concreto la notizia sia nella disposizione di altri soggetti che partecipano alla indagine. Per queste ragioni è da dubitare sulla efficacia di prevenzione generale della introduzione di un trattamento sanzionatorio più afflittivo per i soggetti che ricoprono qualifiche pubblicistiche³³.

D'altronde nel nostro paese, a differenza di quanto avviene nella vicina Francia, non risultano condanne di giornalisti per ricettazione. Sembra da condividere la conclusione di uno studio comparatistico: *“Ferma restando la punibilità dei pubblici ufficiali che violino il segreto istruttorio, presente in ciascun ordinamento, quasi sempre più nella law in the books che nella law in action, la strada della risposta punitiva pare oramai impercorribile rispetto alle pubblicazioni giornalistiche in violazione del segreto istruttorio, in tutti gli ordinamenti considerati”*³⁴.

8. Cronaca giudiziaria colpevolista?

Ennio Amodio: *“La stampa e il video sono marcatamente e inossidabilmente colpevolisti”*³⁵. Abbiamo tutti ben presenti le campagne colpevoliste, ma a mettere in discussione tale perentorietà provvede, sol che si esaminino attentamente i dati

³¹ Tribunale Milano, IV sez. Penale, sent. 24.11.2009, irrevocabile.

³² La Corte di Appello di Milano con sentenza 31.3.2014 (irrevocabile), in parziale riforma della sentenza 7.3.2013 del Tribunale di Milano (che aveva condannato per rivelazione di segreto di ufficio Silvio Berlusconi alla pena di anni 1 di reclusione e Paolo Berlusconi alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione), dichiarò non doversi procedere per prescrizione nei confronti degli imputati, confermando la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Fassino

³³ R. BARTOLI, [Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 64 ss.

³⁴ N. RECCHIA, [Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 138 ss.

³⁵ E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, Giuffrè editore 2016, p.134.

piuttosto che i commenti, la ricerca sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale promossa dall'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane³⁶. La analisi della stampa sul periodo luglio/dicembre 2015 si è articolata su due gruppi settori: articoli di cronaca giudiziaria e articoli di fondo, editoriali su temi giudiziari.

Articoli di cronaca giudiziaria.

La tabella 2.6 a pag. 42 riporta l'analisi sulla impronta del titolo di 7373 articoli: Colpevolista 40,2%, Innocentista 3,9%, Neutri 48,9%, Non chiari 7,0%. I dati indicano che la maggioranza dei titoli è neutra, cioè riferisce la notizia senza impronta né colpevolista né innocentista; se a questo dato si sommassero quelli ad impronta innocentista, i titoli di impronta colpevolista risulterebbero in nettissima minoranza.

La tabella 2.15 a pag. 50 si riferisce alla impostazione del testo degli articoli con questi risultati: impronta innocentista 3,2%, neutra 24,1%, riporta la ricostruzione dell'accusa senza esprimere giudizi favorevoli a quest'ultima 32,9%, colpevolista 29,2%, colpevolista con linguaggio iperbolico 1,3%, altro 9,3%. La distinzione tra i neutri, che riportano le tesi dell'accusa e della difesa, e quelli che riportano la ricostruzione dell'accusa senza esprimere giudizi favorevoli a quest'ultima è difficile da valutare poiché soprattutto nelle prime notizie normalmente non è disponibile la tesi della difesa e quindi l'articolo che riporti solo la ricostruzione dell'accusa, unica disponibile, senza peraltro esprimere giudizi favorevoli a quest'ultima non può correttamente essere sommato ai colpevolisti.

Articoli di fondo ed editoriali su temi giudiziari.

I 602 articoli analizzati sono classificati (Tabella 3.5 pag. 64) sul profilo garantista vs securitario: Garantista 18,1% Neutro 33,4%, securitario 19,3%, non classificabile 29,2%. I risultati non cambiano: securitari e garantisti sono pressoché alla pari e se poi si sommassero neutri (cioè forse semplicemente obbiettivi) e garantisti, i colpevolisti sarebbero nettissima minoranza.

Nella valutazione dei risultati della analisi non è irrilevante tener conto che i rilevatori sono gli avvocati componenti dell'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Se ciò, come sottolinea Sapignoli, che ha curato l'impostazione metodologica della ricerca, ha offerto il vantaggio di utilizzare come rilevatori soggetti *"con forte esperienza nel settore penale"*³⁷, potrebbe in qualche modo avere inciso sulla *"imparzialità"* delle valutazioni.

Ed in effetti Giostra nel commentare i risultati della ricerca, dopo aver concluso che i risultati della ricerca *"dimostrano come il racconto giudiziario abbia una intonazione prevalentemente colpevolista"*, non può esimersi dall'avanzare un dubbio *"probabilmente se la stessa indagine fosse stata condotta, pur con gli stessi criteri metodologici, dai magistrati"*

³⁶ Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane (a cura di), *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pisa, Pacini Giuridica, 2016.

³⁷ Ivi, p.29.

delle procure o dalla polizia giudiziaria, avrebbe offerto esiti in parte diversi". Ma osserva comunque che *"anche a voler tener conto di tutto ciò le proporzioni del fenomeno sono talmente ampie, che la conclusione non mi sembra seriamente contestabile"*³⁸.

Mi permetto di dissentire poiché a tale conclusione Giostra può giungere solo sommando al dato della cronaca colpevolista quello della cronaca classificata come "neutra", la quale *"passa all'opinione pubblica- in modo per così dire inintenzionale e, forse per questo di maggior presa – un messaggio di implicita responsabilità dell'imputato"*. Ma è opinabile cogliere un messaggio implicitamente colpevolista in quegli articoli che neppure i rilevatori avvocati si sono sentiti di attribuire al campo colpevolista.

La ricerca dell'Unione delle Camere Penali propone inoltre una analisi più raffinata su un profilo interessante, quello se il titolo colpevolista usi un linguaggio iperbolico: No 80,1%, Si 17,6%, Non chiaro 2,3% (Tabella 2.7 pag. 43).

E ancora un ulteriore risultato a smentire un luogo comune tanto spesso riproposto: gli articoli in cui il pubblico ministero viene definito erroneamente "giudice" rappresentano lo 0.5%, mentre i casi dubbi sono l'1%.

In conclusione una attenta analisi dei dati indica che gli avvocati dell'UCPI rilevatori sono stati più imparziali di alcuni commentatori, tanto che la tesi della assoluta prevalenza dell'impronta colpevolista può essere sostenuta solo con opinabili interpretazioni dei dati stessi. In particolare quanto alle posizioni neutre e a quelle che si riportano la ricostruzione dell'accusa senza esprimere giudizi favorevoli a quest'ultima, non mi pare sorprendente né anomalo che, soprattutto in una prima fase, che vi sia una tendenziale fiducia nella polizia e nella magistratura di un paese democratico.

Altra cosa è che si prospetti come risultato già acquisito quello che è solo un passaggio iniziale e che questa iniziale apertura di credito si cristallizzi nel seguito.

Il nodo fondamentale, come bilanciamento nel rapporto autorità/libertà, è la prospettiva, direi il contributo alla formazione di una cultura della presunzione di non colpevolezza nonché, aggiungo, un maggiore rispetto della dignità delle persone pur se accusate di reati gravissimi. Mi riferisco in particolare alle modalità di esecuzione di perquisizioni e di arresti.

9. La informazione/comunicazione istituzionale.

Un profilo sul quale nel nostro paese non vi è stata significativa attenzione è quello della informazione/comunicazione sull'organizzazione e funzionamento della giustizia diretta non solo agli operatori giudiziaria ma al pubblico in generale. Lo si mette molto bene in rilievo nella presentazione della già citata ricerca dell'Unione delle Camere Penali: "un dato assai rilevante dell'analisi condotta dall'osservatorio è quello relativo alla quasi totale mancanza di interesse per i temi di politica giudiziaria in

³⁸ Ivi, p 77.

generale, come se questi dovessero rimanere indifferenti all'opinione pubblica e sottratti alla discussione culturale"³⁹.

Il sito internet del Ministero della giustizia fornisce essenzialmente informazioni sulla struttura del Ministero e le iniziative del Ministro; peraltro una recente significativa innovazione è costituita dalla sezione "Itinerari a tema. Percorsi di approfondimento su ambiti d'intervento, compiti dell'amministrazione della giustizia e destinatari dei suoi servizi". Ma è solo un limitato inizio.

Anche il sito del Csm ha visto delle innovazioni nel senso sopra indicato in particolare con la sezione "Giurisdizione e società" e l'"Archivio storico". Invece la sezione "Il sistema giudiziario italiano", che dovrebbe costituire il punto centrale, rimane piuttosto povera ed impostata in modo molto poco efficace dal punto di vista della comunicazione: basti dire che già alla seconda riga non si resiste alla citazione latina con un richiamo, del tutto inutile, allo "*ius dicere*".

Un contributo rilevante alla informazione per il pubblico del funzionamento del sistema giudiziario è stato, paradossalmente, fornito dal Movimento Cinque stelle. Dopo aver delegato, in stile populistico, alle iniziative delle procure della Repubblica la candidabilità e la permanenza in carica dei loro rappresentanti, il Movimento, messo di fronte a casi specifici, ha dovuto riassumere la responsabilità della politica e si è prodotto in una serie di marce indietro e di distinguo che hanno avuto peraltro il grande merito di contribuire alla divulgare il significato di istituti come la informazione di garanzia e la iscrizione nel registro notizie di reato. Non sia irriverente ritenere che senza il contributo di Beppe Grillo e della Casaleggio Associati la benemerita iniziativa del Procuratore della Repubblica di Roma di impartire direttive sulla iscrizione delle notizie di reato non avrebbe avuto molta diffusione oltre il circuito degli addetti ai lavori⁴⁰.

L'aspetto della informazione al grande pubblico altrove è oggetto di grande attenzione. Il sito "Court and Tribunals Judiciary" fornisce una informazione ampia, chiara ed accessibile anche ai non tecnici sul sistema giudiziario dell'Inghilterra e del Galles⁴¹. Negli Usa alla metà degli anni '90 la rete televisiva diffusa via cavo Court TV pubblicizzava addirittura un suo programma Teen Court TV diffuso il sabato e domenica mattina proposto come "*to helping your kids understand the legal system*"⁴².

³⁹ B. MIGLIUCCI, *Introduzione*, in *Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, cit., p. 10.

⁴⁰ Sulla Circolare n. 3225/17 del 2 ottobre 2017 del Procuratore della Repubblica di Roma, G. PIGNATONE - D. STASIO, "*No a iscrizioni frettolose*". *Pignatone sfata la leggenda dell'"atto dovuto"*, in *Questione giustizia*, 17 ottobre 2017, ove è riportato il testo integrale della circolare.

⁴¹ V. www.judiciary.gov.uk.

⁴² Notizia tratta da una pagina pubblicitaria pubblicata sul supplemento del 1996 The New York Times Television April 28-May 4 dove la iniziativa è così descritta: "*For 6 ours on Saturday and Sunday Teen mornings, it's no longer a boob tube.[...] Court TV is a window on America's justice system from a teen's point of view. With issues that interest teens. Issues that encourage young adults to think and play a responsible role in society and the world they're about to inherit. Stories about real-life heroes and laws that shape the way we all live*". Court Tv dal 1991 trasmetteva via cavo e pagamento solo processi. Usava camere fisse, con trasmissione integrale "*gavel to gavel*" i presentatori erano giornalisti avvocati; in diretta vi era un ritardo di dieci

Una dovizia di informazioni, per fare solo alcuni esempi, si trae dai siti internet del Consiglio superiore della magistratura francese⁴³, del Ministero della giustizia francese⁴⁴, del Consiglio canadese della magistratura⁴⁵ e del Consiglio d'Europa⁴⁶. Il Consiglio d'Europa, particolarmente impegnato negli ultimi decenni nel supporto alla costruzione delle istituzioni democratiche nei paesi dell'Est europeo dedicò al tema "Giustizia e mezzi di comunicazione" la seconda Conferenza europea dei giudici (Cracovia aprile 2005): nel documento conclusivo si sottolinea che la trasparenza del sistema giudiziario e la informazione sul funzionamento della giustizia contribuisce a rinsaldare la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Un ulteriore profilo della informazione/comunicazione istituzionale è quello che riguarda i singoli uffici giudiziari. Nel già ricordato Parere (2013) n.8 del CCPE (Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei) sui "Rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione" al punto 42 si raccomanda la tenuta di siti internet da parte degli uffici del Pubblico Ministero. Una rapida carrellata sul web ci mostra siti web di Corti di Appello, Tribunali e Procure della Repubblica, molto difforni tra di loro, alcuni con maggiore attenzione ai servizi per il cittadino⁴⁷. Ancora poco diffusi, ma in via di estensione, gli URP (Uffici Relazioni con il Pubblico) peraltro molto difforni tra di loro. Vi sono uffici che forniscono poco più che informazioni sulla logistica dei palazzi di giustizia, altri predisposti per un livello di informazioni più dettagliate fino a quello, per ora unico in Italia, istituito nel 2015 nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia di Milano che concentra oltre al servizio informazioni (degli uffici giudiziari e dell'Ordine degli avvocati) tutta l'attività di certificazione ai cittadini.

In una prospettiva di responsabilità / accountability si sta diffondendo anche per gli uffici giudiziari il modello del Bilancio di Responsabilità Sociale, nato nelle aziende private e poi adottato anche nelle strutture pubbliche. Negli uffici giudiziari il BRS, introdotto per la iniziativa di Cuno Tarfusser, all'epoca Procuratore della Repubblica di Bolzano, si sta diffondendo, ma ancora troppo lentamente e con moduli molto difforni. Finora l'unica esperienza consolidata negli anni, che quindi consente una analisi della evoluzione della organizzazione e una valutazione dei risultati

secondi per evitare di trasmettere informazioni relative all'indirizzo dei testimoni, ai nomi dei giurati e alle conversazioni tra il difensore ed i clienti. Sul sito internet di Court Tv si sviluppava un dibattito su temi di giustizia, ad es, sulla pena di morte. Nel 2008 Time Warner ha acquisito il controllo di Court Tv, che ha mutato la denominazione in TruTV e modificato la programmazione proponendo fiction di argomento giudiziario e riducendo le ore di programmazione di riprese di processi nel programma In Session, soppresso nel 2013. Nel febbraio 2017 è stato lanciato dal giornalista Dan Abrams un programma Law Newz diffuso on line dedicato alla trasmissione di processi in diretta.

⁴³ V. www.conseil-superieur-magistrature.fr.

⁴⁴ V. www.justice.gouv.fr, in particolare nella sezione "Organisation de la justice".

⁴⁵ V. www.cjc-ccm.gc.ca. Si tratta di una documentazione di particolare interesse, disponibile nella doppia versione inglese e francese, per confronto tra tradizione di *common* e di *civil law*.

⁴⁶ V. www.coe.int, in particolare nella sezione "Rule of law/Etat de droit".

⁴⁷ Si vedano in particolare i siti del Tribunale di Milano, della Procura della Repubblica di Napoli e della Procura della Repubblica di Milano.

ottenuti, è quella del Tribunale e della Procura della Repubblica di Milano⁴⁸. Sarebbe auspicabile una diffusione e promozione di iniziative di questo tipo da parte del Csm e della Scuola Superiore della Magistratura.

10. Giustizia spettacolo. Processo parallelo.

“Sui mass media si celebra una giustizia parallela” è l’allarme che veniva lanciato da Giostra molti anni addietro⁴⁹. Da allora molti passi sono stati fatti verso il peggio.

Il tema è stato rilanciato con la formula, alquanto abusata, del “circo mediatico giudiziario”⁵⁰. La riflessione sulla spettacolarizzazione della giustizia era stata sviluppata nell’ambiente francofono in relazione al successo ottenuto dal programma televisivo francese *Temoin n.1*, che è stato un precursore in Europa dei reality show.⁵¹

La spettacolarizzazione mette in crisi la logica del processo, lo spazio ed il tempo del processo, il rituale del processo fino a proporre un vero e proprio processo parallelo. *“I media, soprattutto la televisione ... pretendono di offrire una rappresentazione più fedele della realtà di quanto non la offrano le finzioni procedurali. I media risvegliano il sogno della democrazia diretta, il sogno di un accesso alla verità liberata di ogni mediazione procedurale.”*⁵². Si esige la Verità. *“La dimensione convenzionale della verità giudiziaria diviene insopportabile”*⁵³. Ma *“La verità storica non sempre coincide con quella processuale. Men che meno con quella mediatica”*⁵⁴.

La spettacolarizzazione della giustizia esiste da sempre, quello che cambia è solo il mezzo di comunicazione: aedi, cantastorie, manoscritti, testi a stampa, giornali, radio, foto, TV, Internet. Anche le deviazioni esistono da tempo: pensiamo al sensazionalismo della cronaca nera sui processi di Assise, in Italia come in Francia, nei giornali tra otto e novecento.

Ma il mezzo TV ha proposto un format nuovo con il vero e proprio processo parallelo, per di con gli applausi del pubblico di figuranti presenti in sala, gestiti a comando. Abbiamo visto una gara al peggio, iniziata dalle trasmissioni di Porta a Porta sul caso Cogne, poi riproposta anche da Matrix sui casi Garlasco ed Erba. Infine con

⁴⁸ Il BRS 2014-2015 della Procura della Repubblica di Milano viene così presentato nella Introduzione a p.4: “Lo strumento del Bilancio di Responsabilità Sociale si propone, da un lato, di illustrare l’attività svolta evidenziando le scelte organizzative adottate, le risorse utilizzate, i problemi insorti e i risultati raggiunti (con i punti forti e i punti deboli) e, dall’altro, di indicare le strategie di miglioramento per il futuro, nel quadro di un processo di trasparenza e di assunzione di responsabilità. L’esercizio, ancora non usuale per un ufficio giudiziario, della redazione del BRS “costringe” ad una analisi e riflessione sulla organizzazione e sulla gestione dell’ufficio, in un confronto diretto tra magistrati e personale amministrativo”.

⁴⁹ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p.40.

⁵⁰ Formula ripresa dal titolo di uno scritto dell’avvocato francese DANIEL SOULEZ LARIVIERE, *Du cirque médiatico-judiciaire et des moyen pour en sortir*, Paris, Seuil, 1993, tradotto poi in italiano.

⁵¹ C. ANCIAUX, *La justice: Un bon objet de désir médiatique*, Juger, n. 8-10, 1995. p. 23 ss.

⁵² A. GARAPON, *Le gardien des promesses. Justice et démocratie*, Editions Odile Jacob, Paris, 1996. Trad. it.: *I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia*, Milano, Feltrinelli, 1997, p. 59.

⁵³ Ivi, p.70.

⁵⁴ D. STASIO, *La spettacolarizzazione mediatica del processo penale*, in *Italianieuropei*, n. 1/2010, p.90.

Anno zero si è fatto un passo ulteriore verso la docu-fiction con la messa in scena di interi verbali di dichiarazioni testimoniali o di trascrizione di intercettazioni telefoniche recitati da attori, il tutto sotto gli occhi di una nuova, direbbe Aldo Grasso, “compagnia di giro”, magistrati compresi.

Non sono mancate le reazioni a partire dalla pregevole Delibera n. 13/08/Csp del 31 gennaio 2008 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, intitolata “atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari”. Dopo aver richiamato la necessità della pluralità dei punti di vista (su cui già si era espresso il precedente Atto di indirizzo del 11 marzo 2003), si precisa che con riferimento ai procedimenti giudiziari in corso *“l’obbligatorio confronto tra le diverse tesi dovrà essere garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e che si confrontano nel processo”*. In adempimento dell’invito di cui all’art. 2 della Delibera il 21 maggio 2009 è stato siglato dai rappresentanti delle emittenti un “Codice di autoregolamentazione”; infine va segnalato il *Testo unico dei doveri del giornalista*, approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016, che, all’art. 8, affronta la “Cronaca giudiziaria e dei processi in TV”.

La realtà delle trasmissioni televisive sul format del processo parallelo ci ha indicato che la effettività di queste regole è vicina allo zero. Ed inoltre è del tutto condivisibile la osservazione: *“Esigere [...] che anche la rappresentazione mediatica del processo rispetti le regole del contraddittorio, lungi dal rimarcare il carattere imparziale del reportage, accresce la confusione con il processo giudiziario, che ha proprio nel contraddittorio la sua anima caratterizzante”*⁵⁵.

Sul versante magistratura, poiché alcuni magistrati non hanno mancato di dare il loro contributo alle trasmissioni che hanno messo in scena processi paralleli, l’Associazione Nazionale Magistrati nel 2010 ha emendato il Codice Etico, approvato nel 1994, aggiungendo all’art. 6 dedicato ai “Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa “ un ulteriore comma: *“[Il magistrato] evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica”*.

Il panorama che la realtà quotidiana ci offre rimane sconcertante. Ove ve ne fosse stato bisogno, ce lo ricordato la copertura stampa e TV dell’incidente probatorio nel procedimento a carico di due carabinieri sul caso “stupro di Firenze” nei confronti di due studentesse americane.

La trasmissione “Porta a Porta” ha proposto la intervista di Bruno Vespa ad una delle due studentesse e nella puntata del 23 novembre 2017 (visionabile su Raiplay) ha messo in scena il processo parallelo, con la partecipazione di una avvocato/professore, esperto in psicologia giudiziaria e delle due avvocatessse di Mary, una delle due studentesse. Mancavano i legali dei carabinieri, il quali, contattati, avevano preferito non intervenire, ma non poteva mancare, in barba al codice etico ANM, la dott.ssa

⁵⁵ R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi*, cit., p. 52, nota 11.

Simonetta Matone, presentata da Vespa come “magistrato” e, affinché non sfuggisse, con il sottopancia⁵⁶ “magistrato” ogni volta che veniva inquadrata.

Il Corriere della sera on line ha dedicato al caso la copertura più ampia rispetto agli quotidiani. Il 25 novembre 2017 alle ore 16.19 offriva lo “stupro di Firenze” tra le prime notizie con cronaca essenziale della vicenda, video della intervista di Bruno Vespa per Porta a Porta ad una delle due ragazze americane, video di “Rete 4. Quarto Grado” di Gianluigi Nuzzi con riprese delle ragazze nella discoteca e all’uscita, tratte dalle registrazioni delle videocamere della discoteca stessa, video e audio con dichiarazioni di uno dei due avvocati difensori di uno degli indagati e, per concludere, una video ricostruzione della vicenda.

11. Conclusione non-conclusione.

Consentire la pubblicabilità degli atti non più coperti da segreto interno può rimuovere alcune delle attuali storture, ma le questioni di fondo rimangono aperte.

Per quanto riguarda la magistratura proprio la consapevolezza della integrale pubblicabilità di tali atti potrebbe operare come incentivo, per Pm dapprima e per Gip poi, ad esercitare un rigoroso self-restraint nella motivazione delle richieste e delle ordinanze, in particolare nella citazione di intercettazioni telefoniche

Non vi sono soluzioni facili, l’arma finale della sanzione penale mal si adatta a sanzionare il difficile equilibrio tra i diversi valori in gioco. Nonostante tutto non rimane che affidarsi alla professionalità e alla deontologia dei vari attori, pur nella consapevolezza delle forti dissimmetrie dei rispettivi ruoli e della circostanza che la effettività delle regole professionali e deontologiche è stata, finora, per giornalisti e magistrati, molto flebile. Ma nonostante tutto è proprio su professionalità e deontologia di tutti gli attori della comunicazione che occorre continuare ad avere affidamento.

⁵⁶ Dal vocabolario Treccani on line: “Sottopancia. Le foto e le riprese televisive largamente diffuse in Italia hanno mostrato Dominique Strauss Kahn in manette deliberatamente e ripetutamente offerto alle riprese giornalistiche dalle autorità di polizia secondo la pratica cosiddetta del “*perp walk*”, controversa ma largamente diffusa. Nel gergo televisivo, la scritta, contenente il nome e spesso anche la professione di una persona, che compare nella parte inferiore dello schermo televisivo quando la persona stessa viene intervistata o ripresa”.